

Relazione alla Tabella 2
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e
bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008" e legge finanziaria
2006"
Sen. Eufemi

Premessa

La manovra di bilancio per il 2006 si innesta in un scenario macroeconomico caratterizzato dalla possibilità che l'economia italiana avvii una congiuntura positiva tale da consentire un incremento del prodotto interno lordo pari all'1,5 per cento. Pur nella consapevolezza della persistenza di fattori critici, primo fra tutti il forte aumento del prezzo del petrolio, la manovra si caratterizza per il contenuto fortemente prociclico, coniugando una attenzione massima al riaggiustamento strutturale dei conti pubblici con un'azione di sostegno sia sul fronte del potere di acquisto delle famiglie che sulla riduzione dei costi per le imprese.

Va valutato positivamente l'obiettivo di indebitamento tendenziale per il 2006 al 3,8 per cento del PIL, al fine di permettere il rientro del *deficit* entro i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita nel 2007.

Ritengo importante ricordare, sia pur brevemente le cifre riassuntive della manovra di bilancio: una riduzione netta dell'indebitamento di 11,5 miliardi, e il finanziamento delle eccedenze di spesa e di altri oneri inderogabili per circa 4,5 miliardi. Alla copertura di tale misura si provvede mediante il controllo della dinamica di crescita dei comparti di spesa per i complessivi 12,7 miliardi e con misure di entrate per oltre 4 miliardi, intese sostanzialmente al mantenimento del gettito tributario.

Appare evidente il carattere non elettoralistico della manovra, la sua piena rispondenza agli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria e, allo stesso tempo, la sua adeguatezza rispetto agli interventi messi in campo per incentivare la competitività delle imprese e sostenere la spesa per consumi. Come è ben noto ai componenti della Commissione, della manovra costituisce parte integrante lo stesso decreto-legge fiscale n. 203, del quale ci occuperemo in seguito e approfonditamente, ma per il quale ritengo sia essenziale anticipare un giudizio positivo in particolare per quanto riguarda le disposizioni volte ad accentuare la lotta all'evasione fiscale e a garantire il mantenimento del gettito tributario.

Tabella 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Bilancio di competenza

Il documento contabile viene integrato con una nota preliminare che definisce i criteri di formulazioni delle previsioni (criterio economico) ovvero la definizione dei fabbisogni (informatica, razionalizzazione acquisti, manutenzione impianti) con l'obiettivo di miglioramento dell'efficienza dei processi della P.A., contenimento e razionalizzazione della spesa, valorizzazione e sviluppo risorse umane. Attenzione è posta al potenziamento dei servizi attraverso e-government, informatizzazione e piano di accorpamento.

Per quanto attiene alla ragioneria generale dello Stato va sottolineato lo sviluppo del progetto Siope come strumento essenziale per il controllo dei flussi di cassa in entrata e in uscita dell'intero perimetro della P.A.

Per quanto attiene al fondo monetario internazionale va richiamata la cifra assoluta del personale di nazionalità Italiana che è al di sotto della nostra quota di partecipazione sia di livello dirigenziale che di altre figure professionali.

Per quanto attiene alla guardia di Finanza, non può non essere evidenziata l'esigenza di adeguare le risorse per l'acquisizione di sistemi e mezzi aereonaviganti, per consentire di fronteggiare in modo sempre più efficace i fenomeni illeciti del traffico migratorio e del contrabbando, con effetti positivi sull'economia nazionale in termini di maggiore gettito dei monopoli e riflessi in termini di ordine e sicurezza pubblica (Art. 8 lg.413/1998).

Va inoltre richiamata l'opportunità di assicurare maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del corpo della Guardia di Finanza e di una maggiore mobilità del relativo personale. Ciò richiede un processo di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di taluni immobili demaniali per renderli idonei al loro utilizzo attraverso il rifinanziamento dell'Art.29 della legge 28 del 1999.

Il raffronto tra le previsioni per l'anno 2006 e le previsioni di bilancio per l'anno 2005, assestate a seguito della presentazione del disegno di legge concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilancio delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2005", si presenta come indicato in dettaglio nella seguente tabella:

Centri di responsabilità	Previsioni assestate 2005	Variazioni	Previsioni 2006
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	310,1	- 203,1	107,0
Amministrazione generale del personale e dei servizi	2.603,7	- 93,1	2.510,6
Tesoro	307.400,6	- 12.085,1	295.315,5
Ragioneria Generale dello Stato	118.365,0	- 2.462,5	115.902,5
Politiche di sviluppo e di coesione	183,6	- 54,5	129,1
Politiche fiscali	50.325,6	- 5.377,0	44.948,6
Guardia di finanza	3.480,1	- 104,9	3.375,2
Avvocatura generale dello Stato	109,3	6,3	115,6
Servizi tecnici nazionali	-	-	-
Servizio per la gestione spese residuali	394,5	234,0	572,2
TOTALE	483.172,5	- 20.140,0	463.032,5

Si evidenzia che rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio 2005, si valuta per il 2006 una diminuzione di spesa pari a circa **20.000 milioni di euro**, determinando la previsione di spesa per l'anno 2006 pari a **463.032,5 milioni di euro**.

2. Residui passivi

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° gennaio 2006 è stata valutata complessivamente in 3.033,8 milioni di euro di cui 171,8 milioni per le unità previsionali di base di parte corrente, 2857,0 milioni per quelle di conto capitale, 5 milioni per il rimborso prestiti.

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, dal concreto evolversi della gestione 2006 e tiene conto della "massa spendibile" aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il menzionato provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2005.

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze in essere al 1 gennaio 2005, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004, si evidenzia un decremento di 54.256,0 milioni di euro.

3. Bilancio di cassa

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle somme proposte per la competenza dell'anno 2006 a determinare il volume della massa spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nel presente stato di previsione.

Occorre peraltro evidenziare che le recenti manovre di finanza pubblica sono state realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa in caso di esistenza di disponibilità di tesoreria; ciò ha comportato, da un canto un positivo effetto sul fabbisogno ma da un altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui passivi, con la conseguente possibile necessità di dover assicurare la cassa per pagamenti non effettuati in precedenza.

A tale fenomeno - o a fronte dell'insorgenza di maggiori necessità di pagamenti - potrà peraltro porsi riparo con l'utilizzazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-*bis* della legge n. 468 del 1978.

Le autorizzazioni di pagamento per il 2006 si riassumono per titoli di bilancio, a raffronto con le corrispondenti somme spendibili, nella seguente Tabella:

	Residui presunti 1°/1/2006	Previsioni competenza 2006	Massa spendibile	Autorizzazioni di cassa	Coefficiente di realizzazione
Titolo I - Spese correnti	171.813	250.565.483	250.737.296	260.264.191	103,94%
Titolo II - Spese in conto capitale	2.856.979	23.558.780	26.415.759	23.357.886	88,42%
Titolo III - Rimborso passività finanziarie	5.000	188.908.273	188.913.273	188.908.273	100,00%
Totale	3.033.792	463.032.535	466.066.327	472.890.350	101,46%

Dall'analisi della suddetta tabella si evince che la somma totale delle autorizzazioni di cassa è pari a **472.890.350 milioni di euro**, con un coefficiente di realizzazione, inteso come la quantità di massa spendibile in percentuale che si presume di realizzare in autorizzazione di cassa nel corso dell'anno 2006, pari al **101,46%**. Questo dato risulta alterato dall'abnorme crescita della voce di parte corrente "altre uscite correnti" che si incrementa del 269.47%.

Assetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'analisi complessiva dell'andamento finanziario, organizzativo e gestionale del Ministero dell'economia e delle finanze, deve tenere conto, anche alla luce delle valutazioni compiute dalla Corte dei Conti, del perdurante ritardo del processo di integrazione delle due preesistenti strutture nel nuovo dicastero e dell'emanazione del regolamento di riorganizzazione complessiva del Ministero previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Le diverse aree del Ministero continuano ad operare secondo un assetto organizzativo risultante dai recenti interventi normativi settoriali di riordino dei singoli apparati.

In riferimento all'apparato amministrativo del Ministero dell'economia e delle finanze, quindi, al di là della riunificazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, è ancora d'attualità il risultato della giustapposizione delle due precedenti organizzazioni. Mancano nel complessivo assetto organizzativo uffici competenti a gestire problematiche comuni ad entrambe le aree.

Sempre in considerazione dei rilievi della Corte dei Conti nell'ottica di una effettiva riunificazione delle due aree del Ministero va altresì segnalata la ridefinizione delle competenze della Scuola superiore

tributaria e del SECIT, strutture entrambe tradizionalmente di supporto alla attività del Ministero delle finanze, con una forte specializzazione nei settori di competenza, ed ora chiamate a svolgere compiti interessanti l'attività del Ministero nel suo complesso, attraverso anche un significativo cambio di denominazione, e la previsione di processi di riordino organizzativo e di riequilibrio delle professionalità presenti, peraltro non ancora conclusi.

In esito alla riforma amministrativa disposta con la legge n. 300 del 1999 e, successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, nel corso del triennio 2000-2003 sono state trasferite dalle amministrazioni statali alle Regioni funzioni e relative risorse finanziarie; in relazione a tale passaggio, sono stati assegnati alle Regioni, oltre ai trasferimenti ordinari, con esclusione degli oneri del personale, complessivamente 13.841,00 milioni di Euro.

Elevato è comunque il numero delle persone ancora da assegnare alle Regioni ed agli Enti locali in relazione allo svolgimento di funzioni trasferite a seguito del decentramento.

Parti di competenza del disegno di legge finanziaria

La norma di cui all'articolo 14 dispone dal 2007 la cessazione dei trasferimenti erariali previsti a favore delle autorità indipendenti tra cui la consob (ad eccezione dell'Ufficio del Garante per la tutela della privacy), assicurando comunque la funzionalità degli enti in parola attraverso il mercato in cui tali enti operano, con la fissazione di quote di contribuzione a carico degli utenti o l'aumento di quelle vigenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. E' prevista una disciplina transitoria per l'anno 2006 al fine di agevolare il passaggio al nuovo regime di finanziamento. Appare opportuno chiarire che il decreto del ministro dell'economia sia definito sulla scorta delle indicazioni delle autorità stesse.

Le disposizioni recate **dall'articolo 22**, in relazione agli obblighi assunti in sede comunitaria, sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006 - 2008.

A tal fine, le regole del patto di stabilità interno per il triennio 2006 - 2008 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per

le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti indicano, come fattore di contenimento su cui intervenire, la spesa individuata non più quale complesso tra spese correnti e spese in conto capitale, come previsto dalla legge finanziaria per il 2005, bensì i due aggregati di spesa distinti: spesa corrente e in conto capitale.

L'articolo prevede, al comma 2, che la spesa corrente - sia in termini di impegni che di pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) - di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, a quella dell'anno precedente aumentata, rispettivamente, dello 0,4 e del 2,5 per cento. Per le Regioni e Province autonome le spese correnti non tengono conto, oltre che della spesa di personale, anche della spesa sanitaria.

Per le spese di investimento, le Regioni non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 6,9 per cento mentre per gli anni successivi si applica la predetta regola generale di crescita del 4 per cento. Analogamente, il comma 3 prevede per ciascuno degli enti locali indicati al comma 1 che la spesa corrente - con le esclusioni delle spese sopra indicate - sia in termini di impegni che di pagamenti totali, non può essere superiore, per l'anno 2006, a quella del 2004 ridotta del 6,7 per cento, per il 2007, a quella dell'anno 2006 ridotta dello 0,3 per cento e, per il 2008, a quella del 2007 aumentata dell'1,9 per cento. E' inoltre da sottolineare che, per gli enti locali, è prevista anche, l'esclusione dalle regole del patto, delle spese correnti di carattere sociale, che rappresentano il 10 per cento circa della spesa corrente complessiva.

Per le spese di investimento, gli enti locali non potranno superare, per l'anno 2006, la spesa sostenuta nel 2004 incrementata del 10 per cento, mentre per gli anni successivi la crescita annua è del 4 per cento rispetto all'anno precedente.

Al comma 6 è prevista una ulteriore possibilità di crescita delle spese di investimento, oltre ai limiti sopra evidenziati, nel caso in cui venga corrispondentemente compensata da una riduzione delle spese correnti aggiuntiva rispetto a quella sopra descritta. Si premiano gli enti locali virtuosi.

Con il comma 10, vengono indicate le disposizioni della legge finanziaria per il 2005 che rimangono in vigore e, cioè quelle in materia di monitoraggio e di sanzioni del patto di stabilità interno e di limitazioni all'indebitamento.

Il comma 11 prevede, infine, la conferma del principio di virtuosità degli enti locali per il quale gli enti che risultano essere "virtuosi", sulla base del parametro della spesa media pro capite inferiore a quella della fascia demografica di appartenenza, applicano una misura inferiore della riduzione delle spese, mentre per gli enti non virtuosi è previsto un maggiore contenimento delle spese. L'individuazione delle due misure è rinviata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città.

L'articolo 23 concerne, tra l'altro, la compartecipazione locale all'IRPEF, confermando le aliquote di compartecipazione per i Comuni (6,5%) e per le Province (1%) sul riscosso relativo al predetto tributo. Ai comuni e alle province, pertanto, viene attribuito lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto per l'anno 2005, che è risultato attestarsi nel complesso a circa 6.600 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro alle province.

Le disposizioni **dell'articolo 25** sulla retrocessione agli enti territoriali dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari dagli stessi emessi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevedono che tale imposta affluisca all'entrata del bilancio dello Stato per essere retrocessa agli enti emittenti in misura pari al 50 per cento del gettito che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi attivi del prestito.

L'applicazione di tale disciplina si è rivelata però causa di pregiudizi finanziari per il bilancio dello Stato a motivo della circostanza che i prestiti obbligazionari in questione sono prevalentemente collocati presso soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e, cioè, presso i cosiddetti lordisti che sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti obbligazionari (interessi attivi) nella dichiarazione dei redditi. In ultima analisi, la restituzione agli enti emittenti dell'imposta sostitutiva costituisce un costo netto per lo Stato e non l'attribuzione parziale agli enti locali del gettito incamerato.

Pertanto, al fine di ovviare all'inconveniente di cui sopra, la disposizione in esame si prefigge di modificare la disciplina dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali, prevedendo il versamento diretto agli enti territoriali dell'imposta effettivamente acquisita sui prestiti.

Le disposizioni dell'**articolo 40** sono finalizzate a dare attuazione all'Accordo stipulato il 21 luglio 2005 a Reggio Calabria fra i Presidenti delle Regioni e sono dirette a superare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 56 del 2000, sorte in relazione al riparto delle risorse da destinare alla perequazione interregionale.

In conformità a quanto stabilito dall'Accordo, limitatamente al periodo 2002-2005, l'articolo introduce delle modifiche al decreto legislativo n. 56 del 2000 nel senso di consentire:

- a) più ampi margini di discrezionalità nella definizione di alcuni parametri di calcolo ai fini della distribuzione tra le regioni della quota destinata alla perequazione;
- b) una più graduale riduzione della spesa storica.

L'articolo 46 istituisce un sistema di indennizzo per quei risparmiatori vittime di un danno ingiusto loro inflitto dalle banche e dalle imprese travolte dai fallimenti finanziari degli ultimi anni.

Per far fronte alle esigenze dei piccoli risparmiatori la norma stabilisce che venga costituito, a partire dall'anno 2006, un fondo alimentato con quelle risorse - valori denaro e altri beni mobili - depositate e risultanti giacenti da almeno dieci anni presso le banche e gli istituti di credito presenti sul territorio nazionale.

A partire dal 2006, viene fatto obbligo ai medesimi soggetti di comunicare ogni anno, entro la fine del mese di marzo, l'eventuale esistenza di beni o somme di denaro giacenti oltre i termini indicati, dandone conto nei rapporti dei revisori dei bilanci dei medesimi istituti.

Inoltre, al fine di garantire l'adempimento dei necessari obblighi, alla Banca d'Italia sono riservati i necessari poteri di verifica e di controllo.

Il terzo ed ultimo comma della disposizione rinvia ad apposito regolamento le modalità di erogazione degli indennizzi e i criteri necessari ad individuare i soggetti beneficiari.

Su tale disposizione occorrerà intervenire, anche attraverso un'esplicita osservazione nel parere, in linea con quanto deciso sul ddl risparmio.

Articolo 53 (Distretti) - Il sistema produttivo italiano presenta caratteristiche uniche rispetto agli altri Paesi più sviluppati e bene ha fatto il Governo a predisporre una serie di misure fortemente innovative per sostenere le imprese operanti nei distretti.

Si tratta di misure globali, ma selettive che hanno il pregio di toccare questioni molto sensibili per la crescita delle piccole e medie imprese distrettuali: finanza e capitalizzazione, fisco e burocrazia.

Occorre fare dei distretti la piattaforma di sviluppo e "tenuta" della nostra economia.

In Italia, i distretti possono surrogare la grande industria che non c'è, assumendo un ruolo non trascurabile anche nel processo di internazionalizzazione dell'economia.

Ma vi è un'assoluta asimmetria tra la struttura economica unitaria dei distretti e la struttura giuridica molecolare delle imprese che appartengono al sistema distrettuale. All'unità economica corrisponde una pluralità giuridica. Occorre far convergere sostanza economica e forma giuridica su piani compatibili con i principi comunitari, in particolare con il principio di sussidiarietà.

Ferma restando l'individualità delle imprese, c'è spazio per creare una piattaforma comune su questi piani:

fiscalità;

finanza;

adempimenti amministrativi;

ricerca e sviluppo.

Il distretto funzionale è una libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale in una logica di mutual business. Rispetto ai tradizionali distretti territoriali, il distretto funzionale prescinde da uno specifico territorio e si sviluppa come integrazione dell'offerta di beni e servizi da parte di imprese che svolgono attività complementari o comunque connesse.

Tralasciando la parte sulla fiscalità, mi concentrerei sulle norme in tema di finanza.

Per rendere più competitiva l'economia dei distretti, occorre intervenire sulla provvista di mezzi finanziari a titolo di debito e sulla rimodulazione della struttura del passivo delle imprese del distretto.

Sono dunque previste, da un lato, misure di contenimento del rischio creditizio sopportato dagli intermediari erogatori mediante il potenziamento dei relativi meccanismi di mitigazione, dall'altro misure di incentivo all'attività di private *equity* e *venture capital* che abbiano ad oggetto investimenti in imprese appartenenti alle Piattaforme industriali.

Le disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti delle imprese facenti parte delle Piattaforme sono dirette a favorire la concessione di crediti alle Piattaforme e alle imprese che ne fanno parte.

Il comma 19 affida ad un regolamento del Ministro dell'economia, sentito il Ministro delle attività produttive e la Consob, di individuare le semplificazioni applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad

oggetto i crediti concessi da banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte della Piattaforma, e ceduti ad un'unica società cessionaria.

Per le banche e gli altri intermediari che concedono crediti alle Piattaforme o alle imprese facenti parte delle Piattaforme e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alla emissione di obbligazioni bancarie garantite, sono previste altre agevolazioni; in particolare possono effettuare ulteriori accantonamenti, fiscalmente deducibili, alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui al comma 19.

Inoltre (comma 23), al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte, in particolare per sostenere i progetti di sviluppo e innovazione, viene affidato al Ministro dell'Economia il compito di adottare o proporre le misure occorrenti per sostenere l'azione dei Confidi come uno strumento idoneo di attenuazione del rischio di credito e per favorire il rafforzamento patrimoniale dei Confidi e la loro operatività; sarebbe opportuno un coinvolgimento del Ministero per le Attività Produttive per agevolare la costituzione di agenzie esterne di valutazione del merito di credito delle Piattaforme e delle imprese che ne fanno parte. Ulteriori misure, invece riguardano la semplificazione di adempimenti amministrativi.

In attesa di una più vasta e capillare azione di deregolamentazione, la norma in esame mira a raggiungere un significativo snellimento degli adempimenti burocratici imposti alle imprese.

In tema di ricerca e sviluppo, per accelerare il processo di circolazione della conoscenza ed accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali, viene istituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso la individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

L'Agenzia offre pertanto una risposta concreta all'esigenza di dotare le piattaforme industriali di tutte le leve necessarie per accedere ai "fornitori di tecnologia" su scala nazionale ed internazionale (università, centri di ricerca, ecc), per comprendere i bisogni e le strategie delle imprese di riferimento, per proporre nuove soluzioni tecnologiche in funzione delle loro esigenze e per supportarne il processo d'implementazione.

L'articolo 54 (Banca del Sud) mira alla costituzione di una banca radicata nel territorio meridionale ed espressione della classe imprenditoriale locale in grado di applicare una politica selettiva del

credito volta a incoraggiare le imprese meritevoli facendo così da volano per l'avvio di un circolo virtuoso che rilanci lo sviluppo del territorio stesso. Le disposizioni prevedono quindi la nascita della Banca del Sud per iniziativa pubblica finalizzata allo sviluppo del territorio al contempo conforme all'assetto normativo e istituzionale attuale destinata dall'origine ad accogliere nella compagine azionaria il ceto imprenditoriale locale e ad interpretarne le istanze e nella quale lo Stato, le regioni e gli enti locali, camere di commercio ed altri enti hanno la funzione di soci fondatori.

Completa la disposizione l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della banca da parte dello Stato.

L'azione della Banca meridionale andrebbe raccordata con le nuove norme sugli incentivi alle imprese - secondo la riforma contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 35 del 2003 - che assegna un ruolo preminente alle banche nella valutazione degli investimenti agevolati. Gli obiettivi della Banca del Sud sono apprezzabili, le risorse sono scarse, gli strumenti sembrano inadeguati.

L'articolo 55, prevede che ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

In ordine a tale scelta sarebbe preferibile un'opzione secca, senza formula facoltativa e la necessità di un coinvolgimento di un Ministero dell'Economia della definizione dei criteri.

Con le norme in commento, in sostanza, si ampliano gli strumenti del Governo per impedire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti non ritenuti idonei rispetto al valore strategico delle imprese, consentendo quindi allo Stato di detenere quote di capitale più basse rispetto alle

attuali; si favorisce quindi una ulteriore dismissione di quote detenute dallo Stato.

Andrebbe meglio specificata la norma laddove parla di "società di interesse nazionale" così come va valutata la portata delle norme rispetto al diritto comunitario.